

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20533 Anno 2020

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 29/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso 3952-2016 proposto da:

TROPIANO GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIOVANNI RAUDINO;

- ricorrente -

contro

PINTALDI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO
MAGNANO SAN LIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FRANCESCO MAUCERI;

- controricorrente -

nonchè contro


LA ROCCA CRISTINA



- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1140/2015 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/02/2020 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

h

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Tropiano Giuseppina nei confronti di La Rocca Cristina, avente ad oggetto la domanda di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.p.c., di un contratto preliminare avente ad oggetto un fabbricato sito in Noto.

1.1. La domanda giudiziale veniva trascritta in data 21.1.2010.

1.2. La Rocca Cristina si costituiva, dichiarando di voler adempiere al preliminare e produceva la copia dell'atto di citazione notificata al suo procuratore speciale Lago Corrado.

1.3. Nel giudizio interveniva Pintaldi Vittorio, che con la La Rocca aveva sottoscritto altro contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso immobile, eccependo la nullità dell'atto di citazione perché la procura rilasciata dalla La Rocca al Lago non comprendeva la possibilità di quest'ultimo di ricevere le notifiche relative a detto immobile.

1.4. In data 22.7.2010, a seguito della conciliazione tra Tropiano e La Rocca, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

1.5. A seguito della successiva istanza del Pintaldi, rimasto estraneo al verbale di conciliazione, il Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, con sentenza N.83/2013, rigettava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ed accoglieva l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta La Rocca, perché effettuata al suo procuratore speciale.

1.6. Avverso detta sentenza proponeva appello la Tropiano, insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato.

1.7. Con successiva sentenza N. 3232/2013, il Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c., proposta in separato giudizio da Pintaldi Vittorio nei confronti di La Rocca Cristina, relativamente all'obbligo di contrarre derivante dal preliminare del 26.6.2009.

1.8. La Rocca Cristina impugnava detta sentenza.

1.9. In entrambi i giudizi, Pintaldi Vittorio si costituiva per resistere all'appello.

1.10. La Corte d'appello di Catania, riuniti gli appelli per connessione soggettiva e pregiudizialità, con sentenza depositata il 12.11.2015, accoglieva l'appello proposto dalla Tropiano, dichiarava l'estinzione del giudizio rgn. 56/2010, rigettava l'appello proposto dalla La Rocca e dichiarava inopponibile al Pintaldi il trasferimento a favore della Tropiano, compensava tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.

1.11. La Corte d'appello rilevava che della nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta nelle mani del procuratore speciale, poteva dolersi soltanto La Rocca, che, invece, si era costituita in giudizio, sanandone il vizio. Il Pintaldi non era, invece, legittimato ad eccepire la nullità di un atto che riguardava il terzo, sicchè riformava la sentenza di primo grado N. 83/2013, che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione.

1.12. Risolvendo la questione relativa alla sottoscrizione dei due contratti preliminari, la corte di merito osservava che la trascrizione della domanda giudiziale ha effetto prenotativo ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c. e che la sentenza ex art. 2932 c.c. retroagisce al momento della domanda mentre non ha tali effetti la sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Nella specie, mentre il verbale di conciliazione era stato trascritto il 3.9.2010, la trascrizione della domanda da parte del Pintaldi era avvenuta in data 16.2.2010, sicchè a tale data retroagivano gli effetti prenotativi della trascrizione.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Tropiano Giuseppina sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso Pintaldi Vittorio, che, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria illustrativa.

2.2. La Rocca Cristina non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 99, 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per avere la corte di merito pronunciato oltre i limiti della domanda del Pintaldi, con la quale era stata chiesta la declaratoria di nullità dell'atto di citazione notificato al procuratore speciale di La Rocca Cristina mentre invece la corte di merito avrebbe statuito anche in ordine all'inopponibilità dell'atto di trasferimento La Rocca-Tropiano nei confronti del detto Pintaldi. Tale statuizione, oltre che in violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, sarebbe avvenuta in violazione del divieto di proposizione di nuove domande in appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 99, 112, 345 c.p.c. e 2652 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., in quanto il Pintaldi non avrebbe mai chiesto una pronuncia sull'inopponibilità nei suoi confronti del trasferimento in favore di Tropiano Giuseppina sicchè la corte di merito avrebbe dovuto statuire unicamente in ordine all'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Nell'ambito del medesimo motivo, si censura l'erronea e contraddittoria decisione della corte di merito sulla perdita di efficacia dell'effetto prenotativo del verbale di conciliazione in quanto i precedenti richiamati si riferirebbero non al contratto preliminare ma al contratto definitivo ed al reclamo fallimentare.

2.1. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

2.2. Tropiano Giuseppina aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale in relazione al contratto preliminare concluso con La Rocca Cristina.

2.3. L'oggetto dell'appello proposto dalla La Rocca avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa N.323/2013 era relativo al suo obbligo di trasferimento del

bene a Pintaldi Vittorio, in adempimento del contratto preliminare del 26.6.2009 avente ad oggetto il medesimo bene.

2.4. L'accoglimento dell'appello della Tropiano e la conseguente validità del verbale di conciliazione concluso con la La Rocca, investiva^{MS} il giudice d'appello dell'ulteriore profilo del trasferimento del medesimo bene al Pintaldi, censurato dall'appello proposto dalla La Rocca. Posta la validità del contratto preliminare concluso tra la La Rocca ed il Pintaldi, la corte distrettuale era tenuta, anche per l'effetto devolutivo del giudizio d'appello, a verificare la possibilità di disporre il trasferimento del bene a mezzo della sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. Per stabilire a chi dovesse essere trasferito l'immobile, oggetto di due distinti contratti, è stato correttamente applicato l'art. 2652 n. 2 c.p.c. sull'efficacia prenotativa della trascrizione della sentenza.

2.5. Ne consegue che il ricorso all'art. 2652 c.c. era funzionale alla decisione sulla domanda ex art.2932 c.c. proposta dal Pintaldi ed ai motivi d'appello avverso la sentenza di primo grado, impugnata dalla La Rocca.

2.7. A tal fine, la corte distrettuale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di trascrizione della domanda giudiziale, mentre la sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. retroagisce al momento della domanda, non ha tali effetti la sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione, mancando un accertamento giudiziale sul punto (così, specificamente, la pronuncia 5/03/2014, n.5102, ed in senso conforme, la successiva sentenza 11/2/1999, n. 11633 ha statuito che l'opponibilità della trascrizione di una domanda giudiziale di adempimento in forma specifica ex art. 2932 è condizionata alla emanazione di una sentenza che, in accoglimento dell'istanza, tenga luogo del negozio non concluso dichiarando trasferito il bene oggetto della controversia, con la conseguenza che, ove le parti abbiano, in corso di giudizio, amichevolmente stipulato il contratto definitivo, rinunciando, per l'effetto, alla lite, l'originaria trascrizione resta priva di effetti).

2.8. Nella specie, mentre il verbale di conciliazione era stato trascritto il 3.9.2010, la trascrizione della domanda da parte del Pintaldi era avvenuta in

5

data 16.2.2010, sicchè a tale data retroagivano gli effetti prenotativi della stessa.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 99, 112, 345 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la corte di merito compensato le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, nonostante la ricorrente fosse vittoriosa in relazione alla domanda proposta dal Pintaldi di nullità della notifica dell'atto di citazione alla La Rocca.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Ai sensi dell'art.92, nella formulazione introdotta dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile *ratione temporis*, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese in caso di soccombenza reciproca o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

3.3. Nella specie, la Corte del merito, a base della disposta compensazione, ha rilevato non solo il profilo della soccombenza reciproca, ma ha anche dato atto della complessità delle vicende processuali trattate, e su detto argomento la ricorrente non ha fatto valere alcuna censura.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

4.2. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

5

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 febbraio 2020.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

